

DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2021

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid

La pubblicazione di questo numero di Diacronia è stata resa possibile da un finanziamento del Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad Carlos III de Madrid (Convocatoria 2020 de ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas y workshops).

© Copyright 2021 IUS - Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945
press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3318-103-5

layout grafico: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

Direttore

Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

Indice

Filosofia del derecho e historia: cuestionones metodológicas

a cura di Francisco Javier Ansuátegui Roig

Non solo i classici? La questione dell'invisibilità nella storia della filosofia del diritto
Thomas Casadei.....13

Appunti per una riflessione 'discronica' su potere e obbedienza: da Arendt a Epicuro
Lorenzo Milazzo.....45

βία: storie (filosofiche) del diritto
Francesco Mancuso.....81

Un classico dei classici della filosofia giuridica. Schmitt e Olivecrona lettori di Locke
Ilario Belloni.....117

Il diritto come fatto. Prime notazioni su Vico e la filosofia giuridica tra Otto e Novecento
Valeria Marzocco.....141

Las teorías críticas en la historia de los derechos humanos
María del Carmen Barranco Avilés.....163

Historia, memoria y justicia transicional
Cristina García Pascual.....189

Gli inizi di una visione storica del mondo nella filosofia del Novecento
Adriano Ballarini.....217

Saggi

Legge e giusto mezzo: la filosofia del diritto di Mosè Maimonide
Lucia Corso, Cosimo Nicolini Coen.....235

Tra antiquari e orologiai. Filosofia del diritto e dimensione storica
Andrea Porciello.....267

Note

La teologia politica moderna
Vincenzo Omaggio.....295

Per un'eredità del pluralismo classico. Politica e diritto in Romano, Schmitt e Mortati
Pier Giuseppe Puggioni.....311

Questo fascicolo di Diacronia è dedicato a Franco Bonsignori in occasione del suo ottantesimo compleanno

NON SOLO I CLASSICI? LA QUESTIONE DELL'*INVISIBILITÀ* NELLA STORIA DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO*

Thomas Casadei

Abstract

The aim of this article is to lay the foundations for restoring voice and visibility to some women who made significant contributions to the development of legal and political thought, but who remain overshadowed and outside of the disciplinary canon and the select group of thinkers considered “classics”. In addition to offering the possibility of exploring “marginal” themes and texts beyond legal and political theory (including explorations in literature and sociology), it enables us to uncover the potentially distorting effects of one way (neutral in appearance only) of reconstructing the history of the philosophy of law, which is traditionally organized around the classics. Another aim is to suggest avenues for inquiry, marginal perspectives, paths rarely taken, and new research terrain to explore.

* Ringraziamenti doverosi e affettuosi rivolgo a Mari-Carmen Barranco, a Francisco Javier Ansuátegui Roig e a Tommaso Greco per la bella occasione di dialogo su *Filosofía del Derecho e historia: cuestiones metodológicas*, promossa grazie all’Istituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” e alla rivista «Diacronia», il 10 e 11 maggio 2021, in occasione del VI *Seminario de Historia de la filosofía del derecho*. La modalità di svolgimento a distanza non ha impedito una lunga e assai proficua discussione. Ringrazio altresì, oltre a tutti gli studiosi e tutte le studiose che hanno partecipato ai lavori, Marina Lalatta Costerbosa, Giulia Maria Labriola e Francesco Mancuso, per alcune loro osservazioni che mi hanno consentito di precisare taluni passaggi della mia argomentazione e Annamaria Loche, Lorenzo Milazzo e Serena Vantin per la loro attenta lettura del saggio. Un ringraziamento porgo anche ai due *referee* anonimi per la generosità delle loro puntuali indicazioni.

Keywords

Invisibility; Women; Classics; Legal Theory.

1. Una premessa più che necessaria (in sei punti)

Questo contributo rappresenta un esercizio che si muove entro un progetto di ricerca, ancora allo stato embrionale, maturato a partire da altre esperienze di studio, ma che mira – in modo forse eccessivamente audace – a cimentarsi con possibili approdi di cui ancora è difficile stabilire, con esattezza, i contorni.

Una premessa metodologica diviene pertanto doverosa.

Dal momento che discutiamo di *metodo*, mi sia consentito, a tal riguardo, prendere spunto da una metafora che rinvia efficacemente alla manualità, alla strumentazione, nonché alle “difficoltà di presa” con le quali deve fare i conti chi si cimenta con questioni metodologiche che tendono a rifuggire dalle consuete impostazioni:

Immaginiamo dei marinai che, in mare aperto, stiano modificando la loro goffa imbarcazione da una forma circolare a una più affusolata. Per trasformare lo scafo della loro nave essi fanno uso di travi alla deriva assieme a travi della vecchia struttura. Ma non possono mettere la nave in bacino per ricostruirla da capo. Durante il loro lavoro stanno sulla vecchia struttura e lottano contro violenti fortuali e onde tempestose. Questo è il destino degli scienziati¹.

La metafora, di grande potere suggestivo, si deve, come è noto, a Otto Neurath (1882-1945), economista, sociologo e filosofo austriaco che fu, negli anni '20 del secolo scorso, uno dei fondatori del Circolo di Vienna.

¹ O. Neurath, *Fondamenti delle scienze sociali* (1944), in Id., *Sociologia e neopositivismo*, a cura di G. Statera, Ubaldini, Roma 1968, p. 122. Per una discussione di taglio metodologico applicata, in particolare, alla filosofia politica si veda D. Zolo, *Scienza e politica in Otto Neurath: una prospettiva post-empiristica*, Feltrinelli, Milano 1988. Cfr., anche, F. Fistetti, *Neurath contro Popper. Otto Neurath riscoperto*, Edizioni Dedalo, Bari 1985.

Se è vero che in questo caso ci si intende muovere in mari certamente diversi rispetto a quello di Neurath e del Circolo di Vienna (che rappresenta, per inciso, la fucina del neopositivismo logico, e cioè di quella corrente di pensiero che considera la riflessione sul metodo scientifico il compito principale – per non dire l'unico – della filosofia), d'altro canto, lo stato d'animo è indubbiamente assai simile a quello descritto.

Una iniziale precisazione va dunque svolta, in primo luogo, rispetto alla *forma* di questo scritto: quelli che qui si espongono e condividono sono dei *primi appunti*. Come tali essi conterranno certamente lacune, percorsi solo abbozzati, riferimenti incompleti. L'auspicio, tuttavia, è che possano risultare utili al fine di tratteggiare l'itinerario di ricerca che mi propongo di svolgere ma anche, in qualche modo, per animare una discussione e un confronto in tema di metodo: in generale, con riferimento alla storia della filosofia del diritto, e, più in particolare, con riferimento alla questione dei "classici".

In secondo luogo, l'oggetto di questi appunti, il loro *contenuto*, è la *questione dell'invisibilità* che cercherò di affrontare, lo anticipo sin d'ora, a partire da sollecitazioni che provengono da saperi disciplinari altri rispetto alla filosofia del diritto e alla storia della filosofia del diritto: *in primis*, letteratura e sociologia (intesa come sociologia critica della conoscenza) (§ 2).

Al di là delle sollecitazioni da cui prende le mosse la riflessione, è comunque bene precisare, in terzo luogo, che il *contesto*, il perimetro sul quale intende provare ad incidere la suddetta riflessione, è quello della storia della filosofia del diritto, entro un arco temporale molto ampio, potremmo addirittura azzardare dall'antichità al Novecento, per quanto – in questa sede – si sarà costretti solo a pochi esempi riferiti ad alcune epoche storiche che si collocano prevalentemente nell'età moderna.

Le riflessioni che si intende condividere, in quarto luogo, sono frutto, come già si accennava, di un'*esperienza* ormai più che ventennale, scandita in diversi momenti e mediante varie attività e progetti editoriali².

² Le loro origini rinviano al primo aggiornamento bibliografico, coordinato da Carla Faralli, dell'opera in tre volumi di Guido Fassò dedicata, appunto, alla *Storia*

Nell'ambito di questo percorso interno alla storia della filosofia del diritto per quanto attento anche ai suoi confini, in anni recenti, si è determinata la necessità di attingere, in quinto luogo, ad *approcci e strumenti messi a punto nell'ambito di altre discipline*, come si è accennato, *in primis* la letteratura (in particolare sono autrici-chiave, da questo punto di vista, Virginia Woolf ma anche Jane Austen) e la sociologia (il riferimento decisivo è a Pierre Bourdieu), senza trascurare anche recenti opere con taglio interdisciplinare e di carattere divulgativo, di grande successo internazionale (è il caso di una recente opera di Caroline Criado Perez dedicata, appunto, all'«invisibilità»).

Dalla combinazione di questi elementi, e questa è la sesta e ultima notazione, mi pare discendano alcune *implicazioni* che proverò a tratteggiare nella parte conclusiva dell'articolo dedicata alle «visioni» che possono scaturire da punti di vista inediti (§ 3): esse rimandano ad un possibile *diverso* – o, in altri termini, forse impreveduto – sguardo sui classici e, al contempo, su figure che, senza essere riconosciute come tali, possono contribuire a dare *nuova linfa* alle trattazioni della storia della filosofia del diritto non solo in termini di inediti spazi di approfondi-

della filosofia del diritto (3 voll., Laterza, Roma-Bari 2001), in cui nella ripartizione tra giovani interessati a cimentarsi con il mondo della ricerca mi toccarono in sorte, oltre ad un “classico” come Montesquieu e a una figura sicuramente centrale come Montaigne, non solo autori ritenuti – nell'ambito degli studi giusfilosofici – “minori” (Giordano Bruno e Giovanni Gentile) ma anche alcune tradizioni giuridiche non sempre approfondite nelle ricostruzioni storiche della filosofia del diritto (l'ebraismo antico e il socialismo giuridico a cavallo tra Otto e Novecento). Esse si sono poi sviluppate mediante lo studio di alcune categorie-chiave del lessico giusfilosofico come eguaglianza e cittadinanza, ma anche di istituti giuridici come la schiavitù e di correnti interpretative come le teorie critiche del diritto, a cominciare dal giusfemminismo, sino a confrontarsi, nell'ambito di una stretta collaborazione con Gianfrancesco Zanetti, con la progettazione e scrittura di un *Manuale di Filosofia del diritto* (Giappichelli, Torino 2020) e con la partecipazione al gruppo di lavoro da lui coordinato per la realizzazione della sezione «History of Philosophy of Law» della *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (edita da Mortimer Sellers e Stephan Kirste per la casa editrice Springer), un progetto che consta di 300 voci e che coinvolge studiosi e studiose di varie aree del pianeta.

mento su autori e autrici «nascosti» ma anche rispetto a categorie che si possono ritenere rilevanti entro trattazioni di carattere specificamente teorico-giuridico (§ 4).

2. Sul contenuto «nascosto»: la questione dell'*invisibilità*

Scrivo Pierre Bourdieu in un testo a mio avviso fondamentale per generare alcuni interrogativi sul modo stesso di concepire le *storie* delle diverse discipline:

In realtà, è tutta la cultura, veicolata dall'istituzione scolastica, che [...] non ha cessato di imporre [...] modi di pensiero e modelli arcaici [...] nonché un discorso ufficiale sul secondo sesso cui collaborano teologi, giuristi, medici e moralisti, e che mira a limitare l'autonomia della moglie, in particolare per quanto riguarda la sfera del lavoro, in nome della natura 'puerile' e minorata di essa [...]³.

Quello che Bourdieu intende dire è che le varie discipline hanno immagini di sé che sono sedimentazioni della loro storia, che *non sono affatto neutre*: nel presentare sé stesse in un certo modo, si rivolgono implicitamente – con specifico riferimento ai «generi» – a maschi o femmine, creano attese differenziate e quindi orientano le scelte degli studenti e delle studentesse.

Inoltre, tutto il modo in cui si insegna, l'ambiente scolastico, le interazioni con i pari e con gli/le insegnanti possono trasmettere significati impliciti legati alle aspettative nei confronti di maschi e femmine, e questo è ciò che egli chiama «curriculum nascosto»⁴.

³ P. Bourdieu, *Il dominio maschile* (1993), Feltrinelli, Milano 2020, p. 102.

⁴ P. Bourdieu, J.C. Passeron, *La riproduzione: per una teoria dei sistemi di insegnamento* (1970), Guaraldi, Rimini 1972, n.e. 2006. Cfr., sul punto, F. Bonichi, *Istituzioni educative e riproduzione dell'ordine sociale*, in G. Paolucci (a cura di), *Bourdieu dopo Bourdieu*, Utet, Torino 2010, pp. 219-251, la quale sottolinea come lo scopo principale dell'analisi del sistema scolastico di Bourdieu fosse quello di stabilire «quale sia il ruolo del sistema educativo nella riproduzione delle relazioni di dominio e

Naturalmente, anche il curriculum «ufficiale», manifesto, ha un peso: se nelle discipline il ruolo delle donne e un'analisi di genere sulle loro rappresentazioni non trovano spazio, le ragazze assorbiranno solo lo sguardo maschile sulla realtà. Per questo è così importante non solo introdurre le donne nella storia, nella scienza, nella letteratura, nell'arte e, potremmo dire, nella storia della filosofia del diritto e del diritto⁵, ma anche sottoporre a sguardo critico i discorsi degli uomini (nel caso di specie, dei *filosofi del diritto*) che si studiano riguardo alle donne.

Va rilevato, in questa sede anche solo sinteticamente, come Bourdieu sottolinei all'interno del «censimento dei fattori istituzionali che favoriscono il riprodursi della divisione dei generi», il ruolo dello *stato*, «che ratifica e rafforza le prescrizioni e le proscrizioni del *patriarcato privato* con quelle di un *patriarcato pubblico*, inscritto in tutte le istituzioni incaricate di gestire e regolare l'esistenza quotidiana dell'unità domestica»⁶.

dei rapporti di potere simbolico tra le classi sociali» (ivi, p. 219). Nello scritto sul dominio maschile, l'autore francese richiama questa funzione della scuola anche con riferimento alla distinzione tra i sessi: cfr., in particolare, pp. 102-104. Su queste stesse tematiche si veda anche A. De Feo e M. Pitzalis (a cura di), *Produzione, riproduzione e distinzione: studiare il mondo sociale con (e dopo) Bourdieu*, con scritti di P. Bourdieu e L. Wacquant, CUEC, Cagliari 2015.

⁵ Il diritto, come puntualmente osserva il sociologo francese, tende, insieme all'inerzia degli *habitus*, «a perpetuare, al di là delle trasformazioni della famiglia reale, il modello dominante della struttura familiare e, con esso, quello della sessualità legittima, eterosessuale e orientata verso la riproduzione, modello rispetto al quale si organizzano tacitamente la socializzazione e, contemporaneamente, la trasmissione dei principi di divisione tradizionali» (ivi, p. 105).

⁶ Ivi, p. 103. Bourdieu definisce lo Stato in maniera molto efficace: «lo Stato è ciò che fonda l'integrazione logica e morale del mondo e, di conseguenza, il consenso fondamentale sul senso del mondo sociale che, a sua volta, rappresenta la condizione dei conflitti rispetto al mondo sociale» (P. Bourdieu, *Sullo Stato*, Feltrinelli, Milano 2013, p. 19). Sulla definizione di Stato in Bourdieu: F. Mancuso, *Istituzione*, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, Torino 2019, p. 197. Più in generale su Bourdieu: G. Paolucci, *Introduzione a Bourdieu*, Laterza, Roma-Bari 2011; J.F. Lane, *Pierre Bourdieu: a critical introduction*, Pluto, London 2000; K. Robson,

Si tratta di un riferimento decisivo al fatto che le leggi possono essere, non solo esplicitamente ma implicitamente, patriarcali in quanto espressione e prodotto di una cultura patriarcale e androcentrica.

È siffatta cultura che determina il dato che la vulnerabilità delle donne non è affatto naturale bensì *costruita*: anzi, la circostanza reiterata che ogni uomo si veda imporre «il dovere di affermare in qualsiasi circostanza la sua virilità» concorre, per le donne, «a fare dell'ideale impossibile della virilità il principio di un'immensa vulnerabilità»⁷.

L'insieme delle istanze che contribuiscono alla riproduzione della gerarchia dei generi dovrebbe permettere, questo l'auspicio assai fecondo di Bourdieu, di delineare il programma di un'analisi storica – aggiungiamo, anche nell'alveo della filosofia del diritto – delle costanti e delle trasformazioni di tali istanze, l'unica capace di fornire gli strumenti indispensabili per capire sia le permanenze, spesso sorprendenti, che si possono rilevare nella condizione delle donne sia i cambiamenti, visibili o invisibili, che tale condizione ha conosciuto negli ultimi decenni. Il che significa, mi pare, poter mostrare l'utilità di un approccio storico alla filosofia del diritto che, lungi dal ritrarsi in una sorta di culto del gusto antiquario, consenta di cogliere, in profondità, anche alcune trasformazioni, tensioni e dinamiche del tempo e della società presente⁸.

C. Sanders (eds.), *Quantifying theory: Pierre Bourdieu*, Springer, Dordrecht 2010; M. Grenfell (ed. by), *Pierre Bourdieu: key concepts*, Routledge, London, New York 2014. Con specifico riferimento alla dimensione giuridica si veda il testo di P. Bourdieu, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, a cura di C. Rinaldi, Armando, Roma 2017, di cui Anna Simone ha offerto un'interessante interpretazione: *Bourdieu e il Femminismo giuridico. Note su «La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico» di Pierre Bourdieu*: <http://www.iaphitalia.org/bourdieu-e-il-femminismo-giuridico-note-su-la-forza-del-diritto-elementi-per-una-sociologia-del-campo-giuridico-di-pierre-bourdieu-a-cura-di-cirus-rinaldi-armando-editore-pp-12/>.

⁷ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, cit., pp. 62-63. Sul carattere «situato» della vulnerabilità si veda Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, diritto, discriminazione*, Carocci, Roma 2019.

⁸ Per alcune considerazioni, entro questa prospettiva, rinvio a F.J. Ansuátegui Roig, *Storia e pluralità nella comprensione moderna del diritto*, in «Diacronia. Rivista di storia

Bourdieu describe, a partire da questo approccio, la *forza dell'ordine maschile*, che è ordine giuridico, sociale, politico, economico, culturale: «La forza dell'ordine maschile si misura dal fatto che *non deve giustificarsi*: la visione androcentrica si impone in quanto neutra e non ha bisogno di enunciarsi in discorsi miranti a legittimarla»⁹.

Ne consegue che: «La divisione tra i sessi sembra rientrare nell'ordine delle cose» – precisa Bourdieu – «come si dice talvolta per parlare di ciò che è normale, naturale, al punto da risultare inevitabile».

Ancora:

Essa è presente, allo stato oggettivato, nelle cose (per esempio nella casa, le cui parti sono “sessuate”) in tutto il mondo sociale e, allo stato incorporato, nei corpi, negli habitus degli agenti, dove funziona come sistema di schemi, di percezione, di pensiero e di azione [...]. Questa esperienza coglie il mondo sociale e le sue divisioni arbitrarie, a cominciare dalla divisione socialmente costruita tra i sessi, come naturali, evidenti, e in quanto tali, portatori di un riconoscimento pieno di legittimità¹⁰.

Sotto questo profilo, e in una chiave che riconnette il diritto alle altre dimensioni dell'agire umano, «l'ordine sociale funziona come un'immensa macchina simbolica tendente a ratificare il dominio maschile sul quale esso si fonda»: è «la divisione sessuale del lavoro»; è la «struttura dello spazio»; è la «struttura del tempo»¹¹.

Significativi sono i richiami che a questo riguardo Bourdieu fa alle intuizioni di Virginia Woolf a proposito della «dimensione propriamente simbolica del dominio maschile»¹².

Woolf, del resto, ha riposizionato la critica femminista mettendo in discussione direttamente e interamente la cultura occidentale, smasche-

della filosofia del diritto», 1 (2017), pp. 79-96. Cfr. anche G.M. Labriola, *Perché leggere i classici*, in «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», 2 (2019), pp. 19-42.

⁹ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, cit., p. 17 (il corsivo è mio).

¹⁰ Ivi, pp. 17-18.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Ivi, pp. 8-9, p. 97.

rata in quanto prodotto del dominio maschile¹³. La politica, il diritto, il sapere, il mondo del lavoro retribuito vengono denunciati come storicamente costituiti su valori, proclamati universali e “neutri”, che in realtà privilegiano gli uomini mortificando le capacità e i saperi femminili¹⁴.

E sempre a Woolf si è richiamata la scrittrice, di origini brasiliane, Caroline Criado Perez nel suo libro *Invisibili*¹⁵, opera di grande successo (è stata pubblicata in 22 paesi del mondo) che mira esplicitamente «a far vedere il mondo con altri occhi».

Nel lontano 1929 la scrittrice inglese affermava: «Ecco un libro importante, pensa il critico, perché parla di guerra. Quest’altro invece è un libro insignificante perché ha che fare con i sentimenti delle donne in un salotto»¹⁶.

A ben vedere, per inciso, è nel salotto di Sophie Marie Louise de Grouchy (1764-1822), intellettuale e scrittrice nonché moglie del marchese Condorcet (matematico ma anche leader girondino ed estensore di un testo costituzionale importante), che prende corpo quell’idea di «simpatia»¹⁷ che gioca un ruolo-chiave in tutte le concezioni della politica e del diritto

¹³ Fondamentale è in proposito V. Woolf, *Una stanza tutta per sé* (1929), Feltrinelli, Milano 2011.

¹⁴ Il riferimento è, in questo caso, a V. Woolf, *Le tre ghinee* (1938), Feltrinelli, Milano 1992.

¹⁵ C. Criado Perez, *Invisibili* (2019), Einaudi, Torino 2020.

¹⁶ V. Woolf, *Una stanza tutta per sé*, cit. Sviluppando una riflessione in chiave giusfilosofica, Emilia Bea Pérez ha individuato, tra le altre cose, in Woolf uno dei riferimenti più significativi della «genealogía femenina del pensamiento pacifista»: *Pensar la paz desde el exterior de las instituciones patriarcales. Ecos de la escritura de Virginia Woolf*, in «Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho», 34 (2016), pp. 35-45: <https://ojs.uw.es/index.php/CEFD/article/view/8933/8808>.

¹⁷ S. Condorcet, *Sulla simpatia* (1798), a cura di M.A. Sarti, Sellerio, Palermo 1995 (raccolte lettere scritte, si crede, a partire dal 1790). Cfr. T. Boissel, *Sophie de Condorcet: Femme des Lumières (1764-1822)*, Presses de la Renaissance, Paris 1988; M.A. Sarti, *Sophie de Condorcet: per l’instaurazione di una società etica*, in M. Forcina, A. Prontera, P.I. Vergine (a cura di), *Filosofia donne filosofie*, Atti del Convegno internazionale, Lecce, 27-30 aprile 1992, Milella, Lecce 1994, pp. 623-641. Sull’importanza dei salotti, all’interno della cultura sei-settecentesca, si veda l’ampio lavoro di B. Craveri, *La civiltà della conversazione*, Adelphi, Milano 2001. Ringrazio Giulia Maria Labriola per lo spunto offertomi in questa direzione.

alternative a quelle fondate sulla paura e il bisogno di sicurezza e, dunque, al concetto stesso di guerra come tratto costitutivo del consorzio umano.

E, ancora, è proprio sui «sentimenti» che si fonda esplicitamente la *Dichiarazione di Seneca Falls* del 1848 spesso considerata come l'avvio della prima fase del femminismo. La prima parte consiste in una ricognizione degli abusi, delle offese e delle usurpazioni attuate dall'oppressione maschile nei confronti delle donne; la seconda parte in una dichiarazione di eguaglianza e nella rivendicazione di tutti i diritti civili e politici, sulla parità di trattamento giuridico e della partecipazione alla vita pubblica da parte delle donne¹⁸.

Criado Perez, appoggiandosi alla riflessione di una filosofa del diritto di primo piano come Catharine MacKinnon, elabora una tematizzazione dell'idea di *invisibilità* che mi pare assai efficace e che dunque mutuo come perno di queste mie riflessioni.

Associando bianchezza e maschilità, ella sottolinea come la fede nell'obiettività, nella razionalità – che di fatto ottendono la soggettività femminile ma, più in generale, degli asserviti (si pensi, paradigmaticamente, agli schiavi) – in quello che MacKinnon chiama «il non-punto-di-vista» [*point-of-viewlessness*] del maschio bianco sia assolutamente mal riposta¹⁹. «Quella prospettiva *non* è dichiarata come maschile e

¹⁸ Cfr. C. Faralli, *Introduzione storica*, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino 2015, p. 3. Cfr. R. Baritono (a cura di), *Il sentimento delle libertà: la Dichiarazione di Seneca Falls e il dibattito sui diritti delle donne negli Stati Uniti di metà Ottocento*, La Rosa, Torino 2001. Sul carattere fondativo della Dichiarazione si veda A. Verza, *The Legal and Political Contributions Challenging Discrimination against Women. From the Seneca Falls Convention to the Current Feminist Blogosphere*, in «Rechtstheorie», 1 (2017), pp. 1-41. Si veda anche A. Sagredo Santos, *Las promotoras de los derechos de la mujer en los Estados Unidos: el Congreso de “Seneca Falls” como legado de la “querrela de las mujeres” en América*, in M.D. Ramírez Almazán, M. Martín Clavijo, J. Aguilar González, D. Cerrato (ed. lit.), *La querrela de las mujeres en Europa e Hispanoamérica*, 2 voll., Arcibel, Sevilla 2011, vol. II: pp. 291-310.

¹⁹ In un testo del 1991 intitolato *Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence*, MacKinnon descrive il sistema del dominio maschile

bianca per la semplice ragione che non ce n'è bisogno: *è la norma*, e in quanto tale la si presume non soggettiva. Quella norma è oggettiva. Addirittura universale»²⁰.

Torna dunque qui l'argomento della non necessità di legittimazione del dominio maschile di cui parlava Bourdieu²¹.

come «metafisicamente quasi perfetto»: «il suo punto di vista è lo standard del non-punto-di-vista [*point-of-viewlessness*], la sua particolarità è il significato dell'universalità. La sua forza si esercita come consenso, la sua autorità come partecipazione, la sua supremazia è il paradigma dell'ordine, il suo controllo è la definizione della legittimità». Per una visione d'insieme del pensiero della giurista statunitense rinvio a C.A. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, a cura di A. Besussi, A. Facchi, Feltrinelli, Milano 2012 (nel saggio introduttivo, *Le donne sono umane?* [1999], pp. 3-5, l'idea di dominio/subordinazione è posta alla base del nuovo realismo giuridico proposto dall'autrice: questo paradigma giuridico permetterebbe di «smascherare» gli interessi dei gruppi dominanti che attualmente sono ricoperti dal velo falsificante della «neutralità»).

²⁰ C. Criado Perez, *Invisibili*, cit., p. 33. Per un'analisi del pensiero di MacKinnon nell'ambito delle riflessioni femministe sul diritto si veda A. Facchi, *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in Gf. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Raffaello, Milano 1999, pp. 129-153, in part. pp. 139-144. Cfr., anche, A. Facchi, *Stereotipi, discriminazioni, diritti. A proposito delle tesi di Catharine MacKinnon*, e L. Re, *Lo stereotipo della "differenza sessuale". A proposito di un fraintendimento in Catharine MacKinnon*, in Th. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, cit., rispettivamente pp. 63-75 e pp. 77-94. Una ricognizione sistematica sul pensiero giusfilosofico di MacKinnon è quella di J.-F. Gaudreault-Desbiens, *Le sexe et le droit: sur le féminisme juridique de Catharine MacKinnon*, Y. Blais Liber, Montreal 2001. Si veda, anche, con particolare riguardo alla sua teorizzazione in merito alle funzioni del diritto S. Vantin, *Law as a Weapon. Substantive Equality in the Legal and Philosophical Thought of Catharine MacKinnon*, in «Materiales de Filosofía del Derecho», Seminario Gregorio Peces-Barba, Grupo de investigación "Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia", 1 (2019), pp. 1-17.

²¹ Nel 1977, come ricorda Criado Perez, egli scriveva che «ciò che è essenziale rimane implicito perché è indiscutibile: la tradizione rimane silente, non da ultimo sul suo essere una tradizione» (P. Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge University Press, Cambridge 1977 [si tratta della versione riveduta e ampliata di *Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de «Trois études d'ethnologie kabyle»*, Librairie Droz, Ginevra 1972]; la citazione è tratta da *Invisibili*, cit., p. 32).

La presunzione che ciò che è maschio sia universale – l'assunto centrale che già Olympe de Gouges (1748-1793) mette radicalmente in discussione all'epoca della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*²² – è una diretta conseguenza del vuoto, della mancanza, di una prospettiva e «dei dati di genere».

Qui sta la *radice dell'invisibilità*, una questione che non riguarda solo le donne, come fa intendere Criado Perez, alludendo ad altre forme di esclusione come quelle riconducibili alla discriminazione razziale:

Bianchezza e maschilità sono date per scontate per la semplice ragione che la maggior parte delle altre identità non viene mai presa in considerazione. D'altro canto, però, l'universalità maschile è anche una *causa* del vuoto dei dati di genere: poiché le donne non sono né viste né ricordate, poiché i dati declinati al maschile formano gran parte del nostro sapere, ciò che è maschile finisce per essere considerato universale e le donne, ovvero l'altra metà della popolazione globale, assumono il ruolo di minoranza: una minoranza con un'identità di nicchia e un punto di vista soggettivo. Il loro destino è di essere dimenticabili, ignorabili, eliminabili: dalla cultura, dalla storia, dai repertori dei dati. E così diventano *invisibili*²³.

Per queste ragioni, i manuali – di letteratura, di storia, di storia dell'arte, ma anche di storia della filosofia del diritto e, più in generale, di filosofia del diritto – ignorano il contributo di chi è invisibile²⁴.

Quella che è stata icasticamente definita come *obliterazione del femminile* è rinvenibile in vari ambiti disciplinari.

²² Cfr. L. Hunt, *La forza dell'empatia: una storia dei diritti dell'uomo* (2007), Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 138-139.

²³ C. Criado Pérez, *Invisibili*, cit., p. 34.

²⁴ Con riferimento alla letteratura si veda, da ultimo, lo studio, assai ben documentato, di Marianna Orsi: *Donne invisibili. Come i manuali di Letteratura ignorano il contributo femminile*, 5 febbraio 2021: <https://radicidigitali.eu/2021/02/05/donne-invisibili-come-i-manuali-di-letteratura-ignorano-il-contributo-femminile-prima-parte/>. Cfr., anche, T. Plebani, *Le scritture delle donne in Europa. Pratiche quotidiane e ambizioni letterarie (secoli XIII-XX)*, Carocci, Roma 2019; Á. Caso, *Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras*, Editorial Planeta, Barcelona, 2005.

Del resto, come conferma un recente studio della studiosa di Harvard Sharon Strocchia, nella prima età moderna le donne raggiungevano alti livelli di specializzazione nelle professioni mediche dando anche un grande contributo al progresso scientifico e tecnologico. La loro presenza, tuttavia, è stata *dimenticata* dalla storia ufficiale. Non a caso, l'interessante volume di Strocchia si intitola *Forgotten healers*, «Guaritrici dimenticate»²⁵.

Peraltro le donne e il loro contributo intellettuale e professionale vengono *costantemente* dimenticati, se non addirittura *cancellati* dalle storie ufficiali.

In *Women and Power: a Manifesto*²⁶, la classicista (dell'Università di Cambridge) Mary Beard, parla, appunto, dell'obliterazione delle donne e del silenziamento della voce femminile.

Beard parte dell'esempio di Telemaco che impone il silenzio a Penelope (in *Odissea*, I, 325-64), definito «the first recorded example of a man telling a woman to 'shut up'» («la prima occorrenza registrata di uomo che dice a una donna di stare zitta»), per arrivare alle variazioni contemporanee sul tema²⁷.

Il silenzio era quello che veniva richiesto e imposto alle donne, in virtù della loro natura ritenuta “inferiore” – quando non persino “dannata” – ogni qualvolta si ritrovassero in un consesso in cui erano presenti anche gli uomini.

Come è noto, San Paolo intimava alla donna di tacere all'interno della Chiesa: nella Prima lettera a Timoteo si legge «la donna impari rimanendo quieta, totalmente sottomessa». Il teatro tragico in precedenza

²⁵ S. Strocchia, *Forgotten Healers: Women and the Pursuit of Health in Late Renaissance Italy*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2019. Cfr. C. Valls Albert, *Mujeres invisible para la medicina*, Madrid, Capitan Scurij libros, 2020.

²⁶ M. Beard, *Women & Power: A Manifesto*, Liveright Publishing Corporation, W.W. Norton, New York 2017; tr. it. di C. Lazzari, *Donne e potere: per troppo tempo le donne sono state messe a tacere*, Mondadori, Milano 2018.

²⁷ Sul punto sia consentito rinviare a Th. Casadei, *Un classico misconosciuto? In compagnia di Olympe de Gouges*, Postfazione a A. Loche, *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, Mucchi, Modena 2021, pp. 109-129.

aveva sancito, basti pensare ai *Sette contro Tebe* di Eschilo (vv. 230-232), che il dovere della donna è «fare silenzio e starsene in casa»²⁸.

Anche nel mondo romano il silenzio era un dovere, un obbligo, il culto della dea Tacita per le donne ne rappresentava icasticamente il significato costitutivo all'interno della comunità: perfetta era la donna «che non cade in nessun discorso», sia perché non parlava sia perché «nessuno parlava di lei»²⁹.

La medesima postura disciplinare si ritrova in Shakespeare, nel monologo finale della protagonista della *Bisbetica domata*: «Ogni donna dovrebbe a suo marito ossequio non diverso di quel che deve un suddito al suo principe. Se invece ella è testarda, pervicace, scontrosa, arcigna, acida, riottosa, disobbediente agli onesti doveri, che altro è se non una ribelle, contestatrice stolta, traditrice dell'amoroso suo sposo e signore?».

Dopo secoli, questa era ancora la concezione dominante, anche dopo gli avvenimenti della Rivoluzione francese. Nel maggio del 1792, *La Révolution de Paris*, organo dei giacobini, scrive: «l'onore politico delle donne consiste nel coltivare in silenzio le virtù del loro sesso, sotto il velo della modestia e all'ombra della solitudine»³⁰.

La già menzionata drammaturga Olympe de Gouges (1748-1793), con la sua presa di parola nello spazio di discorso pubblico, politico e anche giuridico – con la sua *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* – genera sconcerto ma determina, suo malgrado, anche

²⁸ Cfr. P. Ercolani, *Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio*, Marsilio, Venezia 2016, p. 186.

²⁹ Cfr. E. Cantarella, *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, n.e. Feltrinelli, Milano 2014⁴ (prima edizione: Editori Riuniti, Roma 1981); E. Cantarella, *Tacita Muta. La donna nella città antica*, Editori Riuniti, Roma 1985, pp. 12-18, 55-57; C. Petrocelli, *La stola e il silenzio. Sulla condizione femminile nel mondo romano*, Sellerio, Palermo 1989, pp. 49-57; E. Cantarella, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Feltrinelli, Milano 1996, pp. 14-15, 47-48.

³⁰ Sull'antifemminismo dei rivoluzionari si vedano D. Godineau, *Cittadine tricoteuses. Le donne del popolo a Parigi durante la rivoluzione francese*, La tartaruga, Milano 1989; P. Viola, *Il trono vuoto. La transizione dalla sovranità nella rivoluzione francese*, Einaudi, Torino 1989, pp. 76-88.

la causa della sua decapitazione. Ella sarà consegnata alla storia successiva come prostituta, nonché come «personalità delirante», colpita da «paranoia reformatoria».

Una *presenza drasticamente minoritaria di autrici* nei volumi dedicati alla letteratura, in particolare a poesia e teatro, dimostra *l'esclusione delle donne dal canone*, testimoniata anche dall'assenza delle autrici come oggetto di studio nei corsi e nei manuali universitari. Lo stesso discorso vale per la storia del pensiero politico³¹ e penso possa valere, anche, per l'ambito che qui ci interessa specificamente: quello della filosofia del diritto.

Sotto questo profilo allora si può accogliere il suggerimento, maturato con riferimento alle discipline letterarie, che viene da Adriana Chemello: l'approccio – e potremmo dire lo sguardo – alla storia della filosofia del diritto dovrebbe essere non tanto quello di «un patrimonio da trasmettere quanto [quello di] un territorio da esplorare»³².

³¹ Su questo aspetto nodale: P. Weiss, *Canon Fodder: Historical Women Political Thinkers*, Pennsylvania State University Press, University Park, PA 2009. Cfr. T. Akkerman, S. Stuurman (eds.), *Perspectives on Feminist Political Thought in European History: From the Middle Ages to the Present*, Routledge, London, New York 1998; S. Stuurman, *The Canon of the History of Political Thought: Its Critique and a Proposed Alternative*, in «History and Theory», 39 (2000), pp. 147-166; M. Grever, S. Stuurman (eds.), *Beyond the Canon. History for the Twenty-first Century*, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2007, in particolare G. Mak, *Gender in and beyond the Canon, or how to make Women (In)visible in History*, pp. 128-142. Quest'ultimo scritto, ma più in generale l'opera che lo contiene, è particolarmente utile nel contesto argomentativo delle pagine di questo studio poiché riannoda alcuni suoi elementi cardine: la questione del canone, la questione dell'invisibilità delle donne, la questione della schiavitù, i problemi della storiografia. Per quanto riguarda il dibattito italiano si vedano: P. Persano, S. Rodeschini, *Dalla revisione del canone al femminismo come metodo*, in «Storia del pensiero politico», (2014), 2, pp. 311-324, e E. Cappuccilli, R. Ferrari, R., *Il discorso femminista. Storia e critica del canone politico moderno*, in «Scienza & Politica. Per una Storia delle dottrine politiche», 28(54), (2016), pp. 5-20.

³² A. Chemello, *Oltre il recinto*, in A.M. Crispino (a cura di), *Oltrecanone. Generi, genealogie, tradizioni*, Iacobelli, Guidonia (RM) 2015, p. 59.

Più che procedere *per aggiunte* al canone tradizionale o tentare di smantellarlo e fondare un *canone alternativo* (questione che, come si vedrà, chiama in causa l'idea dei classici, la loro concezione e il loro uso) occorre credo guardare in altra direzione: quella di una revisione del canone per cui agli "autori di precetto" si possono affiancare altre esperienze di lettura, di analisi, di problematizzazione (in seguito si vedranno alcuni esempi in tal senso).

Si tratta allora di condurre inedite esplorazioni che vadano alla scoperta di *contenuti nascosti*, di figure da approfondire e da sottoporre a vaglio critico non come mero atto di erudizione (in qualche modo aggiuntiva al già noto e, in quanto tale, veramente rilevante) o di mera decostruzione del canone stesso.

Uno spunto interessante in questa direzione è venuto proprio da una studiosa di de Gouges come la filosofa della politica Annamaria Loche³³, sempre attenta anche a temi e problemi di filosofia del diritto, la quale insieme ad alcune colleghe storiche della filosofia³⁴ ha posto all'attenzione l'importanza di occuparsi di figure che, come recita il titolo del libro di Sheila Rowbotham, *Hidden from History* (1973)³⁵, «sono rimaste nascoste dalla storia, passate sotto silenzio in una storia filosofica e intellettuale in senso lato che ha privilegiato altre figure, altri pensieri».

Appare convincente, specie in chiave prospettica, ciò che muove questo tipo di approccio atto a sondare il «pensiero nascosto»: l'idea di fondo non è quella di farlo riemergere per mera «curiosità erudita» e

³³ Si vedano, da ultimo, A. Loche, *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, cit., nonché la sua voce dedicata a de Gouges nella sezione «History of Philosophy of Law» della *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6730-0_579-1.

³⁴ M.T. Marcialis, R. Fanari, A. Loche, G. Lamonica, *Il pensiero nascosto. Filosofe e intellettuali tra il XVII e il XXI secolo*, estratto da «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari», Cagliari, n.s. XXVIII, vol. LXX, (2010-2011), pp. 79-114.

³⁵ S. Rowbotham, *Hidden from History: 300 years of women's oppression and the fight against it*, Pluto, London 1973; ed. it., *Esclusa dalla storia: trecento anni di lotte della donna per la sua liberazione*, Editori Riuniti, Roma 1977.

neppure – o, per lo meno, non solo – per una «rivendicazione di genere» ma per portare alla luce nuovi ambiti, per comprendere più in profondità alcuni contesti e alcuni autori (nonché taluni profili delle loro elaborazioni e sistematizzazioni teoriche).

Come scrivono le autrici, del «tessuto della storia» – e potremmo aggiungere, credo, della *storia della filosofia del diritto* – «conosciamo soltanto le trame più larghe e i nodi più evidenti; ma quel tessuto è fitto, costituito da trame sottili, molte delle quali sfuggono e sono sfuggite alla rappresentazione consueta del divenire»³⁶.

Riprendendo l'argomentazione critica di Bourdieu, sappiamo che tale rappresentazione consueta era frutto, innanzitutto, di una *tradizione di dominio*, aspetto che non va affatto trascurato ma che può, in seconda battuta, dopo essere stato messo a tema, lasciare spazio ad alcuni esiti e progetti di ricerca, ad alcune implicazioni a proposito dell'idea stessa di “classici” e ad alcune considerazioni conclusive (in realtà, più propriamente, considerazioni ad uso di possibili percorsi di indagine per un prossimo futuro).

3. “Ricavare visioni”. Implicazioni e possibili percorsi per la storia della filosofia del diritto (e per la nozione di “classici”)

La questione di cosa siano i classici è altamente controversa ed è stata oggetto di rilevanti dibattiti, ai quali in Italia, con particolare riferimento alla storia del pensiero politico e giuridico, ha fornito un contributo fondamentale Norberto Bobbio, dal canto suo puntualissimo e rigorosissimo «cultore di concetti classici»³⁷, o forse ormai classico, a sua volta.

³⁶ M.T. Marcialis, R. Fanari, A. Loche, G. Lamonica, *Il pensiero nascosto. Filosofe e intellettuali tra il XVII e il XXI secolo*, cit., p. 79.

³⁷ P. Portinaro, *La lezione di un classico*, in Id., *Introduzione a Norberto Bobbio*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 163-174. Cfr. M. Cuono, *Norberto Bobbio e la lezione dei classici antichi. Un percorso di metodo*, in *Piemonte antico. L'antichità classica, le élites, la società fra Ottocento e Novecento*, a cura di A. Balbo, S. Romani, Edizioni dell'Orso, Torino 2015, pp. 227-244.

Per Bobbio «classico» è un pensatore che:

a) è considerato come l'interprete autentico e unico del proprio tempo, la cui opera viene adoperata come uno strumento indispensabile per comprenderlo; b) è sempre attuale, onde ogni età, addirittura ogni generazione, sente il bisogno di rileggerlo e rileggendolo di interpretarlo; c) ha costruito teorie-modello di cui ci si serve continuamente per comprendere la realtà, anche la realtà diversa da quella da cui le ha derivate e a cui le ha applicate, e sono diventate nel corso degli anni vere e proprie categorie mentali³⁸.

Anche in questo caso però mi pare interessante fare ricorso alla letteratura e, in particolare, a due figure come Italo Calvino e Gianni Celati, il quale propone di leggere i classici (e non solo) con una sensibilità simile a quella di Calvino³⁹.

Sosteneva Calvino, nel suo fondamentale *Perché leggere i classici*: «D'un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima». Anche perché «un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire». Ancora: «Un classico è un'opera che provoca incessantemente un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma continuamente se li scrolla di dosso»⁴⁰.

Dal canto suo Celati, e ciò è rilevante in particolare ai fini del discorso che si sta svolgendo in questa sede, sostiene che leggere un classico significa «ricavare visioni»⁴¹.

³⁸ N. Bobbio, *La teoria dello Stato e del potere*, in P. Rossi (a cura di), *Max Weber e l'analisi del mondo moderno*, Einaudi, Torino 1982, pp. 251 e ss. Cfr. T. Greco, *Norberto Bobbio e la storia della filosofia del diritto*, in «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», 2 (2019), pp. 77-108.

³⁹ Così E. Menetti, *Gianni Celati e i classici italiani. Narrazioni e riscritture*, FrancoAngeli, Milano 2020, p. 18.

⁴⁰ I. Calvino, *Perché leggere i classici*, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1991. Sulla riflessione di Calvino e sulle sue implicazioni con riferimento alla storia della filosofia del diritto si veda ora il bel saggio di G.M. Labriola, *Perché leggere i classici*, cit., in part. pp. 19-21.

⁴¹ G. Celati, *La lettura dei classici come terapia*, intervista a S. Nobili, in «L'inchiesta letteratura», XXV, 110, ottobre-dicembre 1995, pp. 10-13, p. 12.

In tal senso, un libro classico riguarda la «vita pratica» delle persone, «perché avere delle visioni è una questione pratica, che ci orienta nei fatti dell'esperienza»⁴² e, potremmo aggiungere, ci aiuta, anche, a scriverla e ri-scriverla, nonché a interpretarla e re-interpretarla.

Ecco allora che giungiamo ad un esito rilevante per il nostro ragionamento: ci sono certamente i classici di precetto (Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant, Hegel, Mill fino a Kelsen e a Hart, solo per citarne alcuni), ma poi a queste figure possiamo aggiungerne altre senza ricorrere necessariamente all'espressione "minori": si tratta di figure, appunto, «nascoste» capaci di fornirci e interpretazioni, e non meramente informazioni su un'epoca o un contesto storico.

In particolare, alcune figure nascoste possono fornirci – con riferimento all'orizzonte di riferimento di questo contributo – indicazioni sui rapporti tra i sessi all'interno della società e del sistema culturale e istituzionale. Ma – è bene precisarlo – ciò vale, più in generale, per la condizione degli esclusi nei diversi contesti storici, politici e giuridici⁴³.

Si scorgono così, mutuando l'espressione di Chemello, nuove «esplorazioni», nuovi sguardi sulle figure di classici e sul diritto stesso, ma anche, come ulteriore ambito di ricerca, su alcuni movimenti che possono proficuamente divenire oggetto di studio analitico.

Fornire qualche esempio, a questo punto della trattazione, diventa d'obbligo.

3.1. Christine de Pizan e Margaret Cavendish

Con riferimento alle nuove esplorazioni: pensiamo, per esempio, a Christine de Pizan (1364-1430?), forse la prima scrittrice di professione, e a Margaret Cavendish (1623-1673), contemporanea di Hobbes e Cartesio.

⁴² *Ibidem.*

⁴³ Devo questa puntualizzazione a Marina Lalatta Costerbosa, della quale si può vedere con riferimento ad una forma di esclusione spesso sottaciuta: *Il bambino come nemico: l'eccezione humboldtiana*, DeriveApprodi, Roma 2019.

In *La città delle dame* e in *Bell in Campo*, de Pizan e Cavendish immaginano, analogamente, la partecipazione delle donne alla guerra come metafora del conflitto sessuale che esse devono praticare per conquistare visibilità nella storia.

Come è stato osservato, «mentre Pizan riscrive la storia dal punto di vista delle donne, conferendo alla differenza sessuale un valore universale nel disegno della salvezza, Cavendish si muove in un orizzonte moderno e pensa la storia come il risultato dell'azione umana»⁴⁴.

In entrambi i casi, il racconto della partecipazione delle donne alla guerra permette di contestare le implicazioni morali e normative del riferimento alla natura ma, soprattutto, consente – elemento che mi preme portare all'attenzione in questa sede – una tematizzazione inedita di una categoria-chiave come quella della guerra e della sua concezione entro un approccio giusfilosofico, oltre che filosofico-politico.

Nel 1405 De Pizan, con quattro secoli di anticipo rispetto alla prima apparizione delle donne come soggetto collettivo sul teatro della storia⁴⁵, ingaggia una battaglia solitaria per la sua riscrittura. *La città delle dame* costituisce una novità assolutamente radicale perché, per la prima volta, una donna s'incarica di ripercorrere vicende e racconti già noti per conferire loro un *diverso* significato in nome del suo sesso.

Così facendo, Pizan interrompe il monologo maschile che per secoli aveva condannato le donne a una «naturale» inferiorità⁴⁶, inaugurando

⁴⁴ P. Rudan, *Riscrivere la storia, fare la storia. Sulla donna come soggetto in Christine de Pizan e Margaret Cavendish*, in «Scienza & Politica. Per una Storia delle Dottrine Politiche», 28(54), (2016), pp. 21-41: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/6202>.

⁴⁵ Su questo aspetto rinvio a A. Cavaliere, *La comparsa delle donne: eguaglianza, differenza diritti*, Fattore umano edizioni, Roma 2016. Cfr., da ultimo, P. Rudan, *Donna. Storia e critica di un concetto polemico*, il Mulino, Bologna 2020. In precedenza: A. Rossi Doria, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Viella, Roma 2007.

⁴⁶ Sulla costruzione giuridica del genere e sulla storia delle ideologie di legittimazione dell'inferiorità delle donne si vedano le puntuali notazioni contenute in M. Graziosi, *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in «Democrazia e diritto», 2 (1993), pp. 99-143; Ead., *Fragilis sexus. Alle origini della costruzione*

quello scontro sulle implicazioni morali e normative del riferimento alla natura che ha attraversato la cultura europea e occidentale per secoli (e che tuttora riemerge in molteplici forme): la differenza sessuale diviene visibile e come tale consente di gettare uno sguardo nuovo sulle relazioni di potere e tra i sessi⁴⁷.

L'analisi dei romanzi di Cavendish consente, dal canto suo, una rilettura di Thomas Hobbes mostrando sia come dietro alla pretesa di assolutezza del soggetto giuridico-politico moderno si nasconda la subordinazione delle donne sia come la figura stessa del contratto sia permeata di aporie⁴⁸.

giuridica dell'inferiorità delle donne, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e relazioni di genere dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma 2002, pp. 19-38. Della stessa autrice si veda infine *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in S. Scarponi (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Cedam, Padova 2014, 2016², pp. 7-50.

⁴⁷ Un elenco completo delle opere, dei manoscritti, delle edizioni e traduzione delle sue opere si trova sul website Arlima: https://www.arlima.net/ad/christine_de_pizan.html. La sua opera più celebre, *The Book of the City of Ladies* (1404-1407), edita in italiano per la prima volta nel 1997 grazie alla casa editrice Luni di Trento, è ora disponibile anche nell'edizione Carocci, Roma 2007: entrambe le edizioni sono a cura di P. Caraffi. Per alcuni percorsi di indagine si vedano: B.K Altmann, D.L. McGrady (eds.), *Christine of Pizan. A Casebook*, Taylor & Francis, New York 2015; R. Brown-Grant, *Christine de Pizan and the Moral Defence of Women: Reading Beyond Gender*, Cambridge University Press, Cambridge 1999; L. Dulac, B. Ribémont (eds.), *Une femme de lettres au Moyen Âge. Études autour de Christine de Pizan*, Paradigme, Orléans 1995; K. Langdon Forhan, *The Political Theory of Christine de Pizan*, Ashgate, Aldershot 2002; K. Green, C.J. Mews (eds.), *Healing the Body Politic: The Political Thought of Christine de Pizan*, Brepols, Turnhout 2005; A. Mairey, *Christine de Pizan dans l'Angleterre du XV^e siècle: une autorité en matière de bon gouvernement?*, in «Revue Historique», (2016), 3, pp. 491-512; G.K. McLeod (ed.), *The Reception of Christine de Pizan from the Fifteenth Through the Nineteenth Centuries: Visitors to the City*, The Edwin Mellen Press, Lewiston 1991; B. Ribémont, *Christine de Pizan, la justice et le droit*, in «Le Moyen Âge», (2012), 1, pp. 129-168; M. Zimmermann, D. De Rentiis, (dir.), *The City of Scholars. New Approaches to Christine de Pizan*, Walter de Gruyter, Berlin et New York 1994.

⁴⁸ Oltre al saggio già menzionato di P. Rudan si vedano anche *Tanto difficili da comprendere quanto l'universo. Margaret Cavendish e l'arte sessuale della retorica*, in

3.2. Marie de Gournay

Ancora un'altra figura nascosta è, ad esempio, Marie de Gournay (1565-1645), che solo grazie ai movimenti femministi della fine del XX secolo è stata riconosciuta come scrittrice, filologa, traduttrice, poetessa e filosofa a pieno titolo; in precedenza era essenzialmente nota per la sua relazione con il filosofo Michel de Montaigne e per essere stata – quasi a conferma di questa lettura interpretativa marginalizzante – la mera curatrice dei suoi *Essais*.

Ad attestare la sua piena autonomia (e la sua originalità) è il fatto che nel 1622 de Gournay pubblicò *Égalité entre les hommes* e nel 1626 *Les femmes et Grief des Dames*, testi nei quali auspicava l'uguaglianza tra i sessi. Le sue idee sulla questione del matrimonio sono invece illustrate nel suo primo scritto, *Le Promenoir de Monsieur de Montaigne*, un romanzo pubblicato in 1594, in cui ella discute la condizione di ineguaglianza delle donne e la posizione dominante che gli uomini hanno da

«Filosofia politica», 2 (2015), pp. 251-260, e *Una distanza civile e politica. Master Hobbes e Margaret Cavendish*, in M.L. Lanzillo, R. Laudani (a cura di), *Figure del potere. Studi in onore di Carlo Galli*, il Mulino, Bologna 2020, pp. 163-169. Come sintetizza Rudan, con riferimento alle tesi di quest'ultimo scritto, «[i]l carattere assoluto del potere, che Hobbes garantisce attraverso il dispositivo del patto, per Cavendish non dipende dalla sua origine, ma dalla sua capacità di produrre efficacemente l'obbedienza che ne assicura la continuità. Il livellamento prodotto dalla finzione hobbesiana dello stato di natura è insufficiente a pensare le condizioni del comando politico, perché cancella l'ordine della distinzione – l'insieme di differenze e gerarchie che organizzano i rapporti tra gli individui – e con esso le leve attraverso cui il potere politico può operare per suscitare nella mente dei sudditi il senso della legittimità dei rapporti di sovranità e subordinazione. Per questa ragione, Cavendish pensa il contratto nella storia, a partire dai rapporti di potere che distinguono gli individui e rende evidente, a partire dalla posizione delle donne e dalla loro immaginata iniziativa, l'impossibilità di conseguire una volta per tutte l'unità politica». Su Cavendish: K. Whitaker, *Mad Madge: The Extraordinary Life of Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, the First Woman to Live by Her Pen*, Basic Books, New York 2002. Interessanti considerazioni, a partire dal testo utopico *Blazing World* (1666), sono contenute anche in M.T. Marcialis, *Un'utopia al femminile: il Blazing World di Margaret Cavendish*, in *Il pensiero nascosto. Filosofi e intellettuali tra il XVII e il XXI secolo*, cit., pp. 81-101.

sempre all'interno del matrimonio inteso, prima di tutto, come monopolio sul corpo.

L'autrice rimase nubile⁴⁹, badando da sola a tutti i suoi bisogni, ossia pensò e agì – diremmo oggi – in maniera indipendente, perseguendo un'ideale di autodeterminazione: per questo venne calunniata senza sosta, sia sul piano personale sia con riferimento ai suoi scritti⁵⁰.

Riconoscere la rilevanza della sua elaborazione – ciò che consegue l'atto del vedere – consente non solo di coglierne i tratti significativi ma anche di comprendere le ragioni tali per cui la sua figura riveste un ruolo centrale in quella *Querelle de Femmes*⁵¹ che per secoli, dal Quattrocen-

⁴⁹ Definita dai contemporanei «the French Minerva», «the tenth Muse» e anche «the Mermaid of France», nonché «the siren of France» (M. Isley, *A Daughter of the Renaissance: Marie Le Jars de Gournay, her Life and Works*, Mouton and Co., The Hague 1963, p. 11), sin da giovanissima de Gournay cercò, con grandissime difficoltà, di dedicarsi allo studio, praticando diverse vie per rendere possibile questa condizione in una società in cui libri, lettura e scrittura erano un affare maschile. Per una recente raccolta dei suoi scritti: M. de Gournay, *Escritos sobre la igualdad y en defensa de las mujeres*, Edición y notas Montserrat Cabré i Pairet y Esther Rubio Herráez, CSIC, Madrid 2014.

⁵⁰ Sul punto: M. de Montaigne, *La fame di Venere*, a cura di F. Ferraguto, Fazi, Roma 2015.

⁵¹ Per un'ampia ricognizione si vedano: É. Viennot (dir.), *Revisiter la "querelle des femmes": discours sur l'égalité-inégalité des sexes. De 1750 aux lendemains de la Révolution*, avec la collaboration de N. Pellegrin, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne 2012; A. Dubois-Nayt, N. Dufournaud, A. Paupert (dir.), *Revisiter la "querelle des femmes": discours sur l'égalité/inégalité des sexes, de 1400 à 1600*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne 2013; A. Dubois-Nayt, M.-É. Henneau, R. von Kulesa, *Revisiter la "querelle des femmes": discours sur l'égalité/inégalité des sexes en Europe, de 1400 aux lendemains de la Révolution*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne 2015. Cfr., anche, M. Arriaga Flórez, D. Del Mastro, M. Martín Clavijo, E.M. Moreno Lago (a cura di), *Debating the Querelle des Femmes: Literature, theatre and education*, Volumina pl, Szczecin (Poland) 2018; E.C. Francomano, *The Early Modern Foundations of The Querelle De Las Mujeres*, in N. Baranda, A.J. Cruz (eds.), *The Routledge Research Companions to Early Modern Spanish Women Writers*, Routledge, London and New York 2018, pp. 41-60. Si veda, inoltre, A. Vargas Martínez, *La Querelle de las Mujeres. Tratados hispánicos en defensa de las mujeres (siglo XV)*, Editorial Fundamentos, Madrid 2016.

to sino alla fine del Settecento⁵², ha costituito un grande repertorio di spunti sulle relazioni tra i sessi⁵³: un patrimonio, un vero e proprio «giacimento»⁵⁴, che meriterebbe di essere indagato a fondo, oltre che con riferimento alla sua dimensione letteraria, anche in chiave giusfilosofica⁵⁵.

Del resto, come è stato osservato, «Gournay's influence on the knowledge and transmission of Montaigne's work has traditionally

⁵² Cfr. J. Kelly, *Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes, 1400-1789*, in «Signs», 1 (1982), pp. 4-28.

⁵³ Nel primo capitolo, *La querelle des femmes: una disputa europea sui sessi*, del suo *Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni* (Laterza, Roma-Bari 2001) la storica del pensiero politico Gisela Bock scrive: «La storia europea è ricca di testimonianze di quanto diversamente possano venir recepiti e interpretati i due sessi, le loro peculiarità e i loro rapporti. Nella *querelle des sexes* si discusse per secoli, spesso in forma di lamento e di accusa (*querelle*), su cosa e come siano, debbano e possano essere le donne e gli uomini. Le prese di posizione su questo argomento si moltiplicarono nel primo Rinascimento, soprattutto in Italia, in Francia, in Spagna e ben presto anche negli altri paesi europei. Alla loro diffusione contribuì la crescente importanza della parola scritta e della forma scritta acquisita dalle lingue volgari europee, nonché la stampa, la riproduzione di immagini e gli innumerevoli fogli volanti. Alla *querelle* parteciparono sia scrittori che scrittrici: gli autori scrissero sia opere ostili alle donne (invettive contro le donne, disprezzo delle donne, misoginia) sia opere a favore delle donne (difesa delle donne, lode delle donne, filoginia); i testi conservati scritti da donne sono per lo più a loro favore o contro le donne dipendeva di volta in volta dal contesto. Fra le voci della *querelle* che sono giunte fino a noi, quelle femminili sono in minoranza, ma costituiscono una notevole percentuale di tutti gli scritti di donne di quell'epoca. La disputa ebbe origine nel Medioevo, si sviluppò nel Rinascimento, sotto l'influsso dell'Umanesimo e della riforma religiosa, e proseguì fino all'Illuminismo. La *querelle* annoverò varie migliaia di titoli se si risale alle traduzioni e alle ristampe e ai testi che nel Sei Settecento presero posizione nei confronti della querelle. Un migliaio di libri sarebbero stati scritti fra Quattrocento e Cinquecento. Gli autori erano in maggioranza uomini ma c'erano state autrici e donne, le quali protestavano apertamente perché «si sentivano discriminate» (ivi, p. 9). «L'ampia diffusione della disputa nella prima età moderna dimostra che essa era parte integrante della mentalità di quell'epoca, del suo mondo dell'immaginario» (ivi, p. 16).

⁵⁴ Mutuo qui l'efficace espressione adottata da Giulia Maria Labriola per identificare il valore dei «classici»: *Perché leggere i classici*, cit., in part. pp. 23-27.

⁵⁵ Va da sé che questo approccio, detto per inciso, potrebbe consentire sviluppi fecondi anche nell'ambito delle ricerche di «diritto e letteratura».

been valued, but not her unique and rich contribution to the history of philosophical thought which goes beyond her work as an editor. As it has happened with the ideas of other women thinkers throughout history, until the emergence of the women's movement in the nineteenth and twentieth centuries, her contribution to the history of philosophical thoughts or philosophical western tradition has not been highlighted and her legacy has not been given *visibility*⁵⁶.

3.3. Mary Astell, Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft

Un'altra figura a lungo nascosta è poi certamente Mary Astell (1666-1731) la quale sosteneva l'idea che le donne avessero la capacità di ragionare così come gli uomini, e, di conseguenza, poneva una domanda

⁵⁶ J. Kelly, *Early Feminist Theory*, cit. Nel XVII secolo la *querelle des sexes* era già ampiamente dibattuta ed era incentrata soprattutto sulla questione dell'educazione femminile: allora alle «dame di cetò» era consentito di istruirsi il tanto sufficiente a diventare delle buone conversatrici, ossia di apparire «colte senza troppo studiare», attraverso un curriculum limitato che non includeva il latino e il greco, impedendo loro di accedere così alla cultura e alla scienza alte; tuttavia, sempre più curiose e studiose, alcune figure di spicco iniziarono a reclamare il loro diritto all'istruzione, incontrando un'inattesa alleata nella filosofia cartesiana. Già Descartes aveva pubblicato il suo *Discorso sul metodo* in francese e non in latino anche affinché «le donne potessero comprendere qualche cosa» (lettera del 22 febbraio 1638 a padre Vatier), ma il più radicale sostenitore della loro battaglia fu François Poullain de la Barre (1647-1723), un filosofo cartesiano che in due brevi opere uscite sotto pseudonimo, *De l'égalité des deux sexes* (1673) e *De l'éducation des Dames* (1675), intese dimostrare, con il rigore del metodo appreso dal maestro, l'infondatezza dei pregiudizi sull'inferiorità femminile. Su questi aspetti si veda K. Detlefsen, *Cartesianism and Its Feminist Promise and Limits*, in S. Gaukroger, C. Wilson (eds.), *Descartes and Cartesianism: Essays in Honour of Desmond Clarke*, Oxford University Press, Oxford 2017, pp. 191-206. Cfr., anche, D. Clarke, *The Equality of the Sexes: Three Feminist Texts of the Seventeenth Century*, Oxford University Press, Oxford (UK) 2013 (i testi in questione sono quelli di Marie le Jars de Gournay, Anna Maria van Schurman e, appunto, François Poulain de la Barre). Nella letteratura italiana: M.C. Corrias, *Alle origini del femminismo moderno. Il pensiero politico di Poullain de la Barre*, FrancoAngeli, Milano 1996.

dirompente per il contesto nel quale maturò: «Se tutti gli uomini sono nati liberi, perché tutte le donne nascono schiave?»⁵⁷.

Astell sosteneva che le donne avrebbero dovuto ricevere un'istruzione uguale a quella degli uomini e che sarebbero dovute essere in grado di astenersi dallo sposarsi se lo avessero desiderato, criticando argutamente le basi filosofiche dell'istituzione del matrimonio nell'Inghilterra del Settecento⁵⁸.

Ancora, richiamando figure che da qualche tempo stanno pian piano incontrando una maggior attenzione nell'ambito degli studi di storia del pensiero politico, il riferimento a de Gouges consente di mettere in discussione la concezione del matrimonio come fondamento della civilizzazione proposta, per esempio, dal campione dell'utilitarismo – ma anche sostenitore dei diritti delle donne – Jeremy Bentham e suggerisce che la critica del soggetto titolare di diritti, sviluppata nel fuoco della rivoluzione francese, mette in questione, al contempo, l'ordine sovrano e la società che esso struttura a partire dalla dimensione giuridica⁵⁹.

⁵⁷ Si veda da ultimo l'ampia ricostruzione offerta in E. Cappuccilli, *La critica impreveduta: politica, teologia e patriarcato in Mary Astell*, Eum, Macerata 2020. Cfr., anche, P. Springborg, *Mary Astell: Theorist of Freedom from Domination*, Cambridge University Press, Cambridge 2005; J. Bread, *The Philosophy of Mary Astell: an Early Modern Theory of Virtue*, Oxford University Press, Oxford 2015; A. Sowaal, P. Weiss (eds.), *Feminist Interpretations of Mary Astell*, Pennsylvania State University Press, 2016. Significativo di P. Weiss è anche il saggio *Mary Astell: Including Women's Voices in Political Theory*, in «Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy», 3 (2004), pp. 63-84.

⁵⁸ Benché avesse fatto esperienza di un'unione felice, già de Pizan aveva affermato che molte donne, «a causa della crudeltà dei loro mariti, passano una vita matrimoniale disgraziata, in più grave penitenza che se esse fossero schiave dei Saraceni [...] Dio! Quante botte senza causa né ragione, quante infamie, oltraggi, offese, servitù e ingiurie devono sopportare tante nobili e oneste donne, senza che nessuna di loro protesti» (C. De Pizan, *La città delle dame*, cit., p. 255).

⁵⁹ In questa prospettiva, oltre alla recentissima monografia, già menzionata, di Annamaria Loche, si veda il monumentale studio di I.C. Mensel, *Sprachliche Strategien der Überzeugung: Metaphern des revolutionären Diskurses, dargestellt am Beispiel Olympe de Gouges*, P. Lang, Frankfurt am Main 2016. Considerazioni molto accurate sono contenute anche in P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4

Ma, più ampiamente, è la sua elaborazione sul piano prettamente giusfilosofico – in tema di cittadinanza, abolizione della schiavitù, libertà di espressione, diritto di resistenza, diritti dei soggetti resi più vulnerabili dalla società (bambini, anziani, disoccupati, ecc.) – a sollecitare un approfondimento sistematico⁶⁰.

Un discorso analogo può essere esteso a Mary Wollstonecraft (1759-1797)⁶¹ che nei suoi scritti pone all'attenzione, entro una più

voll., Laterza, Roma-Bari 1999-2001, vol. II: pp. 71-74. Cfr., inoltre, L. Hunt, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, cit., pp. 135-141; M.P. Paternò, *Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento ad oggi*, Carocci, Roma 2012, pp. 101-128.

⁶⁰ Una prima messa a fuoco delle implicazioni teoriche dell'opera di de Gouges è contenuta negli scritti raccolti nell'opera *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, a cura di G. Bonacchi e A. Groppi (Laterza, Roma-Bari 1993), che trae origine da un incontro organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso in collaborazione con la Società italiana delle storiche, a Roma il 22 novembre 1991, in coincidenza con il bicentenario della *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* (il titolo del Convegno era "Asimmetrie della cittadinanza: diritti e doveri delle donne"). Sul piano prettamente giusfilosofico la riflessione di de Gouges è stata oggetto di un Convegno promosso, il 25 giugno 2021, dal dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa in collaborazione con la collana "Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia del diritto" e con l'Archivio storico-giuridico "Anselmo Cassani", istituito presso il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Università di Modena e Reggio Emilia.

⁶¹ Si vedano, in proposito, i due recenti studi monografici di S. Vantin, *«Il diritto di pensare con la propria testa». Educazione, cittadinanza e istituzioni in Mary Wollstonecraft*, Aracne, Roma 2018 e di C. Cossutta, *Avere potere su sé stesse: politica e femminilità in Mary Wollstonecraft*, ETS, Pisa 2020. In precedenza: M. Diurisi D'Agostino, *Mary Wollstonecraft e la rivendicazione dei diritti della donna*, Messapica, Lecce 1975; R.A. Modugno, *Mary Wollstonecraft: diritti umani e Rivoluzione francese*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2002. Con riferimento al contesto internazionale, in una letteratura ormai molto vasta, si vedano, *ex multis*, C.L. Johnson (ed. by), *The Cambridge Companion to Mary Wollstonecraft*, Cambridge University Press, Cambridge 2002; L. Halldenius, *Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom*, Pickering & Chatto, London 2015; S. Bergès, A. Coffee (eds.), *The Social and Political Philosophy of Mary Wollstonecraft*, Oxford University Press, Oxford 2016; S. Berges, E. Hunt Botting, A. Coffee (eds.), *The Wollstonecraftian Mind*, Routledge,

ampia teorizzazione sui diritti⁶², il diritto all'istruzione, oltre che una riflessione critica sull'istituto matrimoniale. Le sue tesi del resto offrono anche, come è stato opportunamente suggerito, la possibilità di un raffronto con quelle di un campione del costituzionalismo conservatore come Edmund Burke⁶³.

4. Conclusioni (provvisorie)

L'elenco, appena abbozzato, potrebbe continuare ed estendersi per successive esplorazioni: dalle sorelle Sarah e Angelina M. Grimké (1792-1873 e 1805-1879), interpreti di un'idea estesa di eguaglianza nonché, *contra* la tutela maritale asserita da William Blackstone, fautrici della capacità giuridica della donne⁶⁴, a Lucretia Mott (1793-1880) ed Eliza

New York 2019 e, da ultimo, E. Hunt Botting (ed. by), *Portraits of Wollstonecraft*, 2 voll., Bloomsbury, New York 2021. Per un raffronto tra Wollstonecraft e de Gouges, sovente indicate come pensatrici «profemministe», si vedano, nella letteratura italiana, A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, il Mulino, Bologna 2013, pp. 62-64, e, da ultimo, V. Fiorino, *Il genere della cittadinanza: diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915)*, Viella, Roma 2020, pp. 31-39.

⁶² Per una sistematica ricostruzione si veda S. Vantin, *La teoria dei diritti in Mary Wollstonecraft*, in «Governare la paura», aprile 2019, pp. 125-146.

⁶³ Cfr. S. Vantin, *Gli eguali e i diversi: diritto, manners e ordine politico in Edmund Burke*, Mucchi, Modena 2018.

⁶⁴ S.M. Grimké, «*Poco meno degli angeli*». *Lettere sull'eguaglianza dei sessi*, a cura di Th. Casadei, tr. it. di I. Heindorf, con una nota bibliografica di S. Vantin, Castelvecchi, Roma 2016 (l'opera raccoglie alcune lettere che le sorelle si scambiavano nel 1838). Cfr. S. Vantin, *I «segreti di Blackstone» rivelati. Abolizionismo, riforma dell'educazione e suffragio femminile in Sarah Moore Grimké (1792-1873)*, in «Percorsi storici», 4 (2016), pp. 1-17, nonché la sua voce, pubblicata nel 2019, nell'*Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6730-0_766-1. I *Commentaries on the Laws of England* (1765-1769) di Blackstone – che costituirono per decenni un'autorità indiscussa per la *common law* inglese ma anche statunitense – erano imperniati sulla dottrina della «tutela maritale», secondo cui la moglie è soggetta «a protezione» da parte del marito, con riferimento a tutte le sfere sociali.

beth Cady Stanton (1815-1902)⁶⁵, esponenti del suffragismo americano con la *Seneca Falls Convention*⁶⁶ ma anche di una peculiare configurazione del costituzionalismo (il *quaker constitutionalism*⁶⁷); da Harriet Taylor (1807-1858)⁶⁸ a Mathilde Fibiger (1821-1884), pioniera in area scandinava della questione femminile⁶⁹, o, ancora, Sojourner Truth (1797-1883) che da schiava divenne sostenitrice dell'abolizionismo e dei diritti delle donne, solo per citare alcune figure cui di recente è stata dedicata attenzione anche con studi di natura monografica.

Quel che qui interessa è sottolineare come in queste autrici emerga espressamente, riprendendo l'intuizione sui classici di Celati, una *visione* della società, del diritto, delle istituzioni che non solo merita di essere presa in esame per la sua specificità ma anche per almeno altre tre ragioni.

L'attenzione alle loro opere consente, in primo luogo, di approfondire – da un *diverso* punto di vista rispetto a quello del dominio maschile – istituti fondamentali come il *matrimonio* (e, ad esso correlato, l'istituto giuridico del divorzio), la *capacità giuridica*, il *contratto* e la *proprietà*⁷⁰

⁶⁵ Si veda, in proposito, L.P. Vetter, *The Political Thought of America's Founding Feminists*, New York University Press, New York 2017.

⁶⁶ Si veda, a titolo esemplificativo, A. Rossi-Doria (a cura di), *La libertà delle donne: voci della tradizione politica suffragista*, Rosenberg & Sellier, Torino 1990.

⁶⁷ Su questa peculiare prospettiva si veda: J.E. Calvert, *The Quaker Theory of a Civil Constitution*, in «History of Political Thought», (2006), 4, pp. 586-619. Cfr., anche, Id., *Quaker Constitutionalism and The Political Thought of John Dickinson*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

⁶⁸ Si veda, al riguardo, J.S. Mill, H. Taylor, *Sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile*, a cura di N. Urbinati, Einaudi, Torino 2001, in cui è raccolto anche il fondamentale *Sull'asservimento politico delle donne* (1869).

⁶⁹ Si veda per un'attenta analisi del pensiero di questa autrice A. Serpe, *Le ali fragili di Mathilde Fibiger. La questione femminile nella Danimarca dell'âge d'or*, Giappichelli, Torino 2019, il quale esamina anche il commento dell'autrice alla traduzione danese, nel 1869, di *The Subjection of Woman* di John Stuart Mill, mettendo a fuoco «le difficili consonanze» nonché «le sicure differenze» (pp. 110-117).

⁷⁰ Su questi aspetti pare particolarmente promettente l'approccio dei *Feminist Law and Literature Studies*: per un'ottima esemplificazione delle sue potenzialità si veda O.

ma anche diritti come quello all'*istruzione*⁷¹, nonché alcune rivendicazioni che rimandano a quelli che oggi definiremmo come *diritti sociali*⁷² o, ancora, all'elaborazione sugli stessi *diritti umani*⁷³.

Non solo: mediante alcune di queste figure, in secondo luogo, si può rinvenire una precisa connessione tra la teorizzazione individuale e l'innesto delle idee entro una dimensione "di movimento": basti pensare all'influenza delle argomentazioni di Sarah M. Grimké sulla *Convenzione di Seneca Falls* e sul successivo movimento suffragista. Quest'ultimo, peraltro, si combina *ab origine* quasi sempre, così negli Stati Uniti, in

Giolo, *Jane Austen è femminista. La critica di genere nell'ottica dei Feminist Law and Literature Studies*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Aracne, Roma 2015, pp. 31-56.

⁷¹ Quel che per esempio de Gournay condivide «with other thinkers of *Querelle des Femmes* such as the 15th century writer Christine de Pizan, leads her to claim women's right to education – not just any kind of education, but a quality education that allows them to be independent, free, and also to have the possibility to choose their life path under the same conditions as men» (J. Kelly, *Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes, 1400-1789*, cit.). L'educazione è la chiave di ogni questione femminile presa sul serio: per un'attestazione, assai ben documentata, si vedano – a titolo esemplificativo – i già menzionati studi di Alessandro Serpe, *Le ali fragili di Mathilde Fibiger*, cit., p. 46, e di S. Vantin, *Il diritto di pensare con la propria testa*, cit. Per un excursus in chiave giusfilosofica si veda anche S. Vantin, *Prospettive di genere. L'educazione da attività filantropica a diritto universale*, in «La società degli individui», 58 (2017), pp. 43-55.

⁷² Sul punto si veda, da ultimo, A. Cavaliere, *La rivoluzione incompiuta. Il rapporto controverso tra femminismo e diritti sociali*, in «Ragion Pratica», 2 (2019), pp. 563-588.

⁷³ Cfr., oltre al già citato testo di A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, M.C. Barranco Avilés, *Feminismos del siglo XX*, in F.J. Ansuátegui Roig, J.M. Rodríguez Uribe, G. Peces-Barba Martínez, E. Fernández García (coord.), *Historia de los derechos fundamentales*, vol. 4, t. 2, Dykinson, Madrid 1998 («Ideologías políticas y Derechos Humanos en el siglo XX»), pp. 731-772. Utili spunti sono contenuti anche in D.C. Fernández Matos, *Evolución histórica de los derechos humanos de las mujeres*, in F. Pattaro Amaral, M.N. González Martínez (comps.), *Género y Ciencias sociales. Arqueología y cartografías de fronteras*, Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla 2015, pp. 87-136.

Inghilterra e in Francia, con l'abolizionismo: due storie inizialmente connesse che meriterebbero di essere indagate entro una chiave, appunto, di storia della filosofia del diritto⁷⁴.

In terzo luogo, la lettura degli scritti di queste pensatrici nascoste consente di rileggere, problematizzandone alcuni aspetti, alcuni classici: dagli esempi che abbiamo addotto Hobbes, ma pure Montaigne, Blackstone e Burke, o ancora lo stesso John Stuart Mill⁷⁵.

Risulta così possibile ampliare – oltre allo sguardo sulla storia della filosofia del diritto – anche i profili metodologici da cui abbiamo preso le mosse, nonché i riferimenti stessi alla metafora dei marinai dell'*incipit* di questo scritto. Il lavoro di esplorazione e ricognizione può essere condotto alla luce di una precisa consapevolezza: «Una storia di cui le donne siano protagoniste è sempre la storia di un rapporto e di uno scontro, di un ordine e della sua contestazione, e impone una complessiva riconsiderazione dei termini attraverso i quali quell'ordine ha giustificato sé stesso»⁷⁶.

In altri termini, rendere visibili le donne, nonché le figure che ne hanno rivendicato la piena e concreta soggettività giuridica e politica

⁷⁴ Come ha suggerito Orsetta Giolo: *Sulla libertà delle donne*, in «La società degli individui», 58 (2017), pp. 11-21. A Sarah M. Grimké, per richiamare una figura emblematica sul piano della teorizzazione di questi profili, i due grandi muri, quello della schiavitù e quello della discriminazione sessuale, apparivano un tutt'uno, essendo la loro edificazione riconducibile alla logica di fondo del dominio, della sopraffazione e dello sfruttamento. Alienato è lo schiavo, alienata è la donna privata dell'accesso al 'sacrosanto' suffragio universale, privata del diritto di partecipazione alla cosa pubblica (e di parlare in pubblico) e, come nel caso biografico dell'autrice stessa, privata dell'opportunità di conseguire studi accademici. Gli schiavi e le donne, insomma, in questo contesto, sono visti nella stessa condizione di alienazione, privati della possibilità di avere una voce, di essere *visibili*.

⁷⁵ Da questo punto di vista è per esempio interessante la correlazione che Eileen Hunt Botting individua tra Wollstonecraft e Mill con riferimento alla teorizzazione sui diritti umani: *Wollstonecraft, Mill, and Women's Human Rights*, Yale University Press, New Haven 2016.

⁷⁶ P. Rudan, *Riscrivere la storia, fare la storia. Sulla donna come soggetto in Christine de Pizan e Margaret Cavendish*, cit., p. 21.

significa cogliere la «*lotta cognitiva* sul senso delle cose del mondo e in particolare delle realtà sessuali» per la quale, osserva Bourdieu, «c'è sempre posto» («per quanto sia stretta la corrispondenza tra le realtà o i processi del mondo naturale e i principi di visione e di divisione a essi applicati»⁷⁷).

Pertanto, il tentativo di una nuova costruzione, quale quello ipotizzato con riferimento alla metafora di Neurath, può essere dunque perseguito, ricorrendo ancora alla medesima metaforologia marina, «non solo con materiali di scarto da altre navi tentate, riutilizzati e frutto di precedenti, falliti tentativi; ma anche di materiali del tutto altri, cioè non provenienti da precedenti naufragi, ma in braccio al mare perché portati da correnti, onde e venti». Si può trattare di materiali ancora grezzi, «almeno in origine, o semilavorati, comunque non già utilizzati per vari o navigazioni riflessive»: quel che è certo è che si tratta di materiali che vanno, prima di tutto, visti e poi raccolti con cura. Seguendo questo approccio la «ri-strutturazione può dunque mescolarsi a una strutturazione che certamente non sarà mai nuova o originaria, ma neppure necessariamente l'ennesima»⁷⁸.

⁷⁷ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, cit., p. 22.

⁷⁸ L. De Fiore, *Anche il mare sogna. Filosofie dei flutti*, Editori internazionali riuniti, Roma 2013, p. 226.